

DETERMINA

N. 95 DEL 21/03/2024

**OGGETTO: ASSISTENZA ECONOMICA. CONCESSIONE CONTRIBUTO CON
CARATTERE D'URGENZA – MARZO 2023**

IL DIRETTORE

Richiamati:

- la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 32 del 27 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che ha approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio d'Amministrazione n. 8 del 25 gennaio 2024 di "Approvazione Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2024";

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (c.d. TUEL), il cui art. 2, co. 2, dispone che le norme dettate per gli Enti Locali si applicano, ove previsto dallo statuto, ai consorzi per la gestione dei servizi sociali;
- l'art. 23 dello Statuto che definisce compiti ed attribuzioni del Direttore del Consorzio;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- l'art. 18, comma 2, lettera e) della Legge Regionale 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" il quale annovera tra le prestazioni essenziali il servizio di assistenza economica;
- il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 nonché il successivo D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Richiamati:

- il Regolamento per gli interventi di assistenza economica approvato con Deliberazione U.S.S.L. n. 817 del 23.11.1989 modificato con Deliberazione di Assemblea Consortile CISS n. 3 del 26.02.2014 che individuava i criteri per l'erogazione di interventi economici a favore di soggetti bisognosi e le procedure per la relativa erogazione ai sensi della legislazione vigente;
- la DGR n. 10-881/2015, prorogata con DGR n. 16-6411/2018, con la quale la Regione Piemonte determina in € 6.000 il valore ISEE minimo, posto come soglia per l'accesso ai contributi economici a sostegno dei nuclei familiari;

Premesso che il sostegno economico:

- ha natura assistenziale e non risarcitiva, assicurativa o previdenziale, non va intesa come un diritto acquisito e automatico né quale sostituto di reddito da lavoro o previdenziale;
- è indirizzata, in via privilegiata, alle situazioni individuate come multiproblematiche, nelle quali al bisogno squisitamente economico si associno condizioni di fragilità personali e disagi socio relazionali, di pregiudizio al perseguimento di un autonomo percorso di vita, nel quale la difficoltà economica rappresenti una delle variabili, non esclusiva né sufficiente;
- rappresenta un prerequisito per accedervi la valutazione della condizione di bisogno correlata all'incapacità di rispondervi autonomamente, per impedimenti di carattere personale, familiare o sociale che inibiscono l'autodeterminazione soggettiva e le capacità della persona di provvedere alla soddisfazione delle proprie esigenze, alla tutela dei propri diritti e al pieno esercizio di una cittadinanza attiva;

Preso atto che:

- l'Assistenza Economica, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 1/2004, rappresenta uno strumento a disposizione del Servizio Sociale, cui si accede previa valutazione della condizione di bisogno e predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con l'interessato e con la sua famiglia, finalizzato a valorizzarne e potenziarne le risorse presenti, anche in collaborazione con le altre risorse presenti sul territorio;
- nell'ambito del progetto viene definita la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata e i relativi costi.

Considerato che gli interventi di Assistenza Economica non devono dunque intendersi sostitutivi di appropriati interventi da configurarsi nelle politiche attive del lavoro, qualora lo stato di bisogno derivi dalla mancanza di reddito conseguente a crisi economiche/occupazionali.

Vista la richiesta di assistenza economica con carattere d'urgenza presentata dalla persona di cui all'allegato A), la quale, in base alla documentazione prodotta ed al parere favorevole del competente Servizio Sociale di territorio, presenta i requisiti che danno diritto a beneficiare di contributi assistenziali;

Dato atto di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli articoli 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente” presente sul sito internet dell'Ente;

Dato atto che il sottoscritto Dirigente, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147-bis del d. lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”, la regolarità e correttezza;

Ritenuto che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

DETERMINA

1. Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di erogare, per i motivi esposti in premessa, il contributo economico assistenziale alla persona di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento, nella misura indicata, per l'importo complessivo di € 250,00;
3. di dare atto che l'allegato di cui al precedente punto 2) non viene pubblicato in quanto necessariamente contenente dati personali suscettibili di contrasto con i principi del Regolamento UE 679/2016;
4. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 250,00 sul Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2024, così come segue:

Importo	€ 250,00
Missione	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo	1 - Spese correnti
Macroaggregato	104 - Trasferimenti correnti
Capitolo	424
Codice PDC V° liv.	U.1.04.02.02.999 – Altri assegni e sussidi assistenziali

5. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 4/2, che la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere;
6. di liquidare alle persone di cui all'allegato A), gli importi indicati, e secondo le modalità di quietanza riportate, senza l'adozione di ulteriori Provvedimenti trattandosi di spese non soggette ad adempimenti fiscali ed all'emissione di fatture;
7. di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, è stata effettuata preventivamente la verifica che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
9. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

ALTRE INFORMAZIONE

Responsabile del procedimento (art. 4-6 L- 241/1990): il sottoscritto Dr. Angelo Barbaglia

Ricorsi: ai sensi dell'art. 3, comma 4 L. 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o. in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/71.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimenti interno si attesta che:

- * non ricorre conflitto, anche potenziale, d'interessi a norma dell'art. 6^{bis} della L. n. 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. 62/13 e del Codice di comportamento del CISS Cusio;
- * non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/13 e del Codice di comportamento del CISS Cusio.

Il Direttore
DR. ANGELO BARBAGLIA
Firmato digitalmente

CIG	Soggetto	C / R	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Stanz. / Residuo	Già Utilizzato	Importo €

L'originale del presente atto è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs, 39/93 ed è conservato negli archivi informatici dell'Ente.